

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

12/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

I LIMITI DEL REATO COMPLESSO: IL CASO DELLE LESIONI DOLOSE AGGRAVATE DALLO STALKING

di Luca Turchetti

Lo scritto si propone di approfondire i limiti del reato complesso analizzando, in particolare, la problematica del delitto di lesioni aggravato dagli atti persecutori, al fine di comprendere l'eventuale qualificazione ai sensi dell'art. 84 c.p.

I primi spunti interpretativi vengono tratti dalla nota sentenza Magistri delle Sezioni Unite, la quale sembra ricondurre il delitto di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585 e 576, n. 5.1) c.p. nella categoria del reato complesso. Ricostruite le principali posizioni della dottrina e della giurisprudenza successivamente intervenuta, l'Autore, per la risoluzione del quesito, indaga i generali limiti del reato complesso e conclude nel senso della non applicabilità dell'art. 84 c.p. alla fattispecie esaminata.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La tesi del reato complesso: la posizione delle Sezioni unite. – 3. La posizione della dottrina. – 4. La giurisprudenza successiva. – 5. I limiti di configurabilità del reato complesso. – 6. Sintesi e note finali. – 6.1. Una soluzione. – 6.2. Vincolo del precedente? – 6.3. L'esigenza di un riordino legislativo.

1. Introduzione.

La condotta del soggetto che realizza atti persecutori e, nel medesimo contesto, cagiona lesioni alla stessa persona offesa, risulta sussumibile sia nella fattispecie di stalking ai sensi dell'art. 612 *bis* c.p. che in quella di lesioni personali ex art. 582 c.p., aggravata ai sensi degli artt. 585 e 576, n. 5.1) c.p., in tale caso sorge il dubbio se ci si confronti con un reato complesso o con un concorso effettivo di reati.

Il lettore potrà avere l'impressione di trovarsi di fronte ad un *déjà-vu*: analoga questione – riguardante però il delitto di stalking culminato in un omicidio – è infatti già emersa di recente nella prassi ed è stata risolta dalle sezioni unite nel senso del reato complesso¹. Senonché, il pronunciamento della Corte regolatrice², nella sua

¹ Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402, Magistri, annotata da A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso: un'altra "prova tecnica" di ne bis in idem sostanziale*, in *Giur. It.*, 2022, pag. 1218 ss.; I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore*, in *Dir. pen. proc.*, 12/2022, pag. 1543 ss.; S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso: escluso il concorso tra l'omicidio aggravato ex art. 576 c. 1 n. 5.1. c.p. e il delitto di stalking*, in *Sist. pen.*, 3 nov. 2021; E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite sul rapporto tra stalking, omicidio aggravato e lesioni aggravate*, in *Foro it.*, 2022, II, pag. 27 ss.

² La soluzione adottata dalle sezioni unite nel senso del reato complesso è stata accolta favorevolmente dalla

composizione più autorevole, ha bensì, da un lato, risolto il conflitto interpretativo in relazione al reato di omicidio³, dall'altro lato, però, ha aperto un nuovo terreno problematico: quello delle lesioni aggravate dallo stalking.

La questione interpretativa si colloca nell'ambito della dicotomia unità o pluralità di reati⁴, va pertanto compreso se anche la fattispecie di lesioni personali aggravate dagli atti persecutori possa essere qualificata come reato complesso, con conseguente assorbimento del delitto di stalking, oppure se operi il cumulo di reati, eventualmente mitigato, sul piano sanzionatorio, dall'istituto della continuazione.

Vedremo di seguito le due alternative partendo dalla decisione delle sezioni unite, non prima di aver evidenziato l'aspetto problematico che si pone in questo caso che rende non immediata l'estensione del principio espresso dalla Corte di Cassazione. Tale profilo riguarda il piano sanzionatorio: il delitto di lesioni semplici aggravato dallo stalking è punito meno severamente del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.⁵. Di qui il problema dogmatico sottostante alla questione specifica in disamina: può ammettersi un reato complesso nel caso in cui il reato assorbente sia meno grave del reato assorbito?

maggior parte dei commentatori, tuttavia, parte della dottrina si è espressa in termini critici. Il riferimento in particolare è a L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, Torino, 2022, pag. 386, l'Autore pur condividendo il punto di partenza metodologico assunto dalla Corte, vale a dire il tentativo di delineare un presupposto di base comune tra reato complesso e concorso formale, fondato sull'unità dell'azione, non trova condivisibile il successivo ragionamento effettuato nella sentenza proprio in relazione allo stalking e all'omicidio osservando come «una medesima azione non può produrre allo stesso tempo, ad esempio, un "perdurante e grave stato di ansia o di paura" nella vittima, e la morte della stessa», un simile ragionamento sarebbe valido solo nel caso in cui la vittima dello stalking e quella di omicidio siano diverse, se invece la vittima degli atti persecutori e dell'omicidio sono la stessa allora un evento esclude l'altro e il ragionamento non può essere applicato. L'Autore conclude quindi per la non configurabilità del reato complesso in questo caso ravvisando, al contrario, un concorso effettivo di reati. Tale profilo è approfondito dall'Autore nel recente scritto L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso: il caso dell'omicidio commesso dallo stalker*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, in corso di pubblicazione, nel quale si rileva altresì criticamente come le sezioni unite abbiano ommesso di considerare un profilo a monte, ossia se sia ammissibile che un reato istantaneo, quale l'omicidio, sia in grado di assorbire un delitto un abituale come lo stalking.

³ La successiva giurisprudenza ha coerentemente esteso la qualificazione di reato complesso anche all'ipotesi dell'omicidio tentato aggravato ai sensi dell'art. 576 n. 5.1) c.p., cfr., di recente, Cass., Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 22946; Cass., Sez. I, 8 novembre 2024 (dep. 2025), n. 5038.

⁴ In generale, sul tema dell'unità e pluralità di reati, oggetto di vastissima letteratura, si vedano, di recente, i lavori di M. SCOLETTA, *Idem Crimen Dal "fatto" al "tipo" nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023; L. BIN, *Unità e pluralità nel concorso di reati*, cit.; e di I. GIACONA, *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale*, Torino 2022; nonché le opere classiche della materia quali R.A. FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Città di Castello 1936 (rist. Milano 1971); A. MORO, *Unità e pluralità di reati*, Padova, 1959; F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966.

⁵ Le lesioni aggravate dagli atti persecutori sono punite, ai sensi degli artt. 582, 585 e 576 n. 5.1), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni aumentata fino a un terzo, mentre la pena per il solo delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

2. La tesi del reato complesso: la posizione delle Sezioni unite

Nella sentenza Magistri le sezioni unite analizzano approfonditamente l'istituto del reato complesso definendone i tratti caratteristici che conviene richiamare.

In primo luogo, si rimarca che il reato complesso richiede la presenza dei requisiti strutturali posti dall'art. 84 c.p.: la singola norma deve contemplare più fatti di per sé costituenti autonomi e diversi reati, puntualmente riconducibili a distinte fattispecie incriminatrici, sia nel caso in cui i reati autonomi siano configurati dal reato complesso quale elemento costitutivo (è l'ipotesi del c.d. reato composto), che nel caso in cui ad una fattispecie-base, distintamente prevista come reato, si aggiunga come circostanza aggravante un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge (c.d. reato complesso circostanziato).

Accanto a tali presupposti strutturali, la Suprema Corte ha evidenziato che per ritenere configurabile un reato complesso deve ricorrere un ulteriore elemento, di natura sostanziale, costituito dall'unitarietà del fatto⁶. E per appurare se il fatto concreto oggetto del giudizio possa essere definito unitario si chiede di prestare attenzione a due aspetti della condotta effettiva. Il primo riguarda la contestualità spaziale e temporale fra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie del reato complesso, è evidente, infatti, che in assenza di tale contestualità verrebbe meno l'unitarietà del fatto⁷. La

⁶ In questo senso è del resto risalente la riflessione della dottrina per cui, a differenza del reato continuato, che rappresenta un'unità fittizia, il reato complesso è rappresentativo di un'unità reale che il legislatore si limita a «subire e riconoscere», cfr., V. SPIEZIA, *Il reato complesso*, Udine, 1937, pag. 186.

⁷ Il criterio della *contestualità* è stato criticato in dottrina in quanto ancorato a concetti pregiudiziali ed esposto a risultati incoerenti: L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit., l'Autore suggerisce di adottare un diverso criterio per valutare l'unità di azione, comune sia al concorso formale che al reato complesso, importando in questo ambito il concetto di nesso di rischio. In particolare, propone, per ravvisare l'unità dell'azione, di prestare attenzione all'*attivazione* del rischio tipico: se l'agente, pur nel medesimo contesto, attiva con la propria azione od omissione un rischio diverso non potrà darsi unità di azione (si propone l'esempio dell'automobilista che cagiona involontariamente – ma violando la norma cautelare sul limite di velocità – due distinti incidenti da ciascuno dei quali deriva la morte di una persona. Se tra il primo e il secondo incidente l'automobilista ha diminuito la velocità, così rientrando nel campo del consentito, si avrà scissione dell'azione in quanto l'agente avrà attivato un nuovo rischio). Peraltro, l'elemento dell'attivazione è necessario e sufficiente solo per i reati colposi, mentre per quelli dolosi, atteso il diverso atteggiarsi del profilo psicologico, occorre qualcosa in più, che l'Autore ravvisa nella *desistenza*, richiamando l'istituto del delitto tentato. In questo senso si osserva che, una volta che il rischio è stato attivato, l'azione rimane unica finché l'agente può e vuole continuare a mantenerlo attivo, sia che ciò implichi ulteriori movimenti corporei immediatamente realizzabili, sia che ne prescinda; mentre essa termina quando l'agente, volente o nolente, desiste dalla concretizzazione, perché non vuole più o non è più in grado di riattivare immediatamente il rischio tipico.

seconda condizione, richiesta cumulativamente, consiste nella comune prospettiva finalistica⁸ che deve legare i singoli fatti criminosi compresi nel reato complesso⁹.

Poste queste premesse di ordine generale, le sezioni unite hanno poi affrontato nello specifico il tema, sopra anticipato, della configurabilità di un reato complesso nel caso di un omicidio commesso da parte dell'autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa. La risposta, come accennato, è stata positiva, avendo la Corte riconosciuto l'esistenza del presupposto strutturale (ritenendo in tal senso appagante il dato testuale della previsione di cui all'art. 576 n. 5.1. c.p.), unito all'intenzione legislativa ricavata dai lavori preparatori al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11) e del requisito sostanziale. Riguardo a quest'ultimo è stata in particolare evidenziata l'importanza del requisito della unitarietà finalistica tra il fatto di omicidio volontario e di atti persecutori, nel senso che può ravvisarsi unitarietà allorché l'omicidio costituisca lo sviluppo della condotta persecutoria. In altri termini, per invocare l'istituto di cui all'art. 84 c.p. si richiede che l'omicidio si inserisca nella catena delle azioni persecutorie rappresentandone il culmine dell'agire criminoso.

Nel corso della propria argomentazione, le sezioni unite dedicano autonomo spazio all'esposizione delle ragioni che consentono di superare gli ostacoli interpretativi valorizzati dai sostenitori della tesi del concorso di reati. Tra i possibili motivi ostativi alla configurabilità del reato complesso, quello che più rileva in questa sede consiste nel possibile effetto paradossale che l'adesione a tale lettura avrebbe provocato proprio nel rapporto tra lesioni aggravate e stalking. Invero, chi confutava la tesi del reato complesso metteva in risalto come una simile qualificazione per l'omicidio aggravato, ai sensi dell'art. 576 n. 5.1.) c.p., avrebbe comportato, in virtù del richiamo contenuto dall'art. 585 c.p., un'analogia qualificazione anche per le ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking, con l'effetto, giudicato inaccettabile in ragione del minore trattamento sanzionatorio, di applicare l'art. 84 c.p. in luogo della disciplina generale sul concorso di

⁸ La necessaria presenza di una «unità di motivi», ossia di una convergenza delle condotte tipizzate dagli autonomi reati che compongono il reato complesso in un unico risultato finale, è segnalata anche dalla dottrina: cfr. G. VASSALLI, voce *Reato complesso*, in *Enc. dir.*, Giuffrè, 1987, pag. 833; in precedenza già S. RANIERI, *Il reato complesso*, Milano, 1940, pag. 161 ss. Anche il profilo dell'unitaria prospettiva finalistica è messo in dubbio dalla recente dottrina che si rifà, per ravvisare l'unità di azione, al concetto di nesso di rischio, cfr., nuovamente, L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.

⁹ La giurisprudenza ha infatti negato la configurabilità di un reato complesso nelle ipotesi in cui, nella vicenda concreta, non si è ravvisata una simile convergenza finalistica: cfr., ad esempio, Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015, Singh, Rv. 265990, n. 1925 (relativo ad una violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare l'abitazione della vittima nel corso della quale il soggetto agente ha poi approfittato della disponibilità dell'abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, nel quale la Corte, pur in presenza del requisito della contestualità dei fatti di violazione di domicilio e rapina, attesa la divergenza di finalità tra le azioni, ha concluso per il concorso tra i reati di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 3-bis, c.p.) e violazione di domicilio), si v., però, in senso critico, L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.; nonché Cass., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 23898, R., Rv. 259433 (relativo ad un caso di violenza sessuale con minaccia in cui le minacce erano state rivolte alla persona offesa anche per una finalità diversa, rispetto a quella costrittiva per l'atto sessuale, come quella di indurre la stessa vittima a ristabilire una relazione sentimentale con il soggetto agente, nell'ambito del quale la Cassazione ha concluso per il concorso tra il delitto di violenza sessuale e quello di minaccia).

reati tra i delitti di lesioni e di stalking¹⁰. Ebbene, tale obiezione è stata superata dalla Corte di legittimità con le seguenti considerazioni.

Anzitutto, si evidenzia l'inesistenza di precedenti giurisprudenziali contrari alla qualifica ai sensi dell'art. 84 c.p. delle lesioni aggravate dagli atti persecutori: la giurisprudenza di legittimità, infatti, sino a tale momento aveva affrontato il tema del possibile concorso apparente tra il delitto di lesioni e di atti persecutori solo sotto la prospettiva del principio di specialità. In tal senso, si ricorda l'orientamento consolidato che disconosce un rapporto di specialità tra i reati di atti persecutori e lesioni tenuto conto sia della struttura delle fattispecie che dell'oggettività giuridica delle stesse¹¹. Diversamente, il tema non era mai stato analizzato sotto la lente del reato complesso, pertanto il precedente riconoscimento del concorso di reati viene considerato non rilevante ai fini della possibile qualificazione ai sensi dell'art. 84 c.p. anche del delitto di lesioni aggravato ai sensi dell'art. 585-576 n. 5.1)¹². Tale rilievo potrebbe essere anche oggetto di qualche riflessione critica, posto che secondo la dottrina prevalente non sarebbe possibile operare una distinzione tra reato complesso e principio di specialità, in quanto ogni reato complesso (ad eccezione delle figure di reato eventualmente complesso¹³) si pone in rapporto di specialità con i reati assorbiti¹⁴. Tuttavia, il rilievo delle sezioni unite appare pertinente se si considera che la giurisprudenza che ha escluso il rapporto di specialità tra lesioni e stalking non risulta essersi occupata specificatamente di effettuare il raffronto tra la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. e le lesioni dolose aggravate ai sensi dell'art. 585-576 n. 5.1) c.p. E, a ben vedere, nei casi in cui trattava di simili contestazioni si è risolta nel senso del concorso di reati, senza che fosse stato affrontato il tema della possibile qualificazione quale reato complesso¹⁵.

Il secondo rilievo delle sezioni unite è quello che maggiormente interessa in questa sede ed è legato all'effetto paradossale che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 84 c.p.: consentire l'assorbimento del delitto più grave di atti persecutori nel delitto meno

¹⁰ Analogo rilievo era stato esposto dalla dottrina che in passato si era detta contraria alla qualificazione come reato complesso dell'analoga ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale ai sensi dell'art. 576 n. 5) che si riferiva in allora ai delitti di cui agli artt. 519, 520, 521, poi sostituiti dall'art. 609 bis c.p., cfr., G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 826.

¹¹ Cfr., ad esempio, Cass., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 10051, B., Rv. 269456.

¹² Cfr. Cass., Sez. un., n. 38402/2021, cit., § 8.3 del considerato in diritto.

¹³ Fattispecie respinta dalla giurisprudenza largamente prevalente, tra cui si v. proprio Cass., Sez. un., n. 38402/2021, cit. Peraltro, la validità della figura da più parti sostenuta in dottrina è stata di recente rivitalizzata dalle lucide considerazioni di L. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, 9 maggio 2023, pag. 23 ss.

¹⁴ Cfr., tra gli altri, G. NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso e ne bis in idem sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, pag. 207, secondo cui «il reato complesso non costituisce altro che un'applicazione del principio di specialità in astratto e che anche senza l'espressa previsione dell'art. 84 c.p. le norme che disciplinano ipotesi di complessità del reato si configurerebbero come speciali nei confronti delle fattispecie che ne delineano i singoli elementi costitutivi»; nonché, A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano-Giuffrè, 2020, pag. 712; T. PADOVANI, *Diritto penale*, Giuffrè, 2023, pag. 493; S. PROSDOCIMI, voce *Reato complesso*, in *Dig. Pen.*, XI, Torino, 1996, pag. 213.

¹⁵ Cfr., *ex multis*, Cass. Sez. V, 15 aprile 2021, n. 23670; Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 20856; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2019 n. 13185; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2013, n. 10592.

grave di lesioni aggravate. Sul punto, nella sentenza si osserva come «effetti eventualmente distorsivi, anche nelle conseguenze sanzionatorie, sarebbero nella specie imputabili alla scelta legislativa di mantenere inalterato, nel citato art. 585, il richiamo alle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, pur in presenza della progressiva inclusione in dette fattispecie circostanziali di ipotesi di concorso di reati di gravità superiore a quello di lesioni»¹⁶. Non si nega, dunque, il possibile effetto distorsivo, ma si rimarca la responsabilità legislativa per il difetto di coordinamento tra il rinvio mobile dell'art. 585 c.p. e le numerose interpolazioni che hanno riguardato l'art. 576 c.p. Non solo, in quella sede la Corte evidenzia come effetti analoghi siano «potenzialmente verificabili anche nel caso della contestualità del reato di lesioni con quelli indicati nel n. 5 del primo comma dell'art. 576, esso pure richiamato dall'art. 585, situazione in cui è indiscussa in giurisprudenza la ravvisabilità di un reato complesso»¹⁷.

Questo dato sarebbe, ad avviso della Suprema Corte, già di per sé dirimente per confutare la tesi avversata¹⁸, ma a ciò si aggiunge che gli effetti paradossali sarebbero nel concreto depotenziati, per il delitto di lesioni, in ragione della portata che il requisito dell'unitarietà del fatto assume nel reato complesso. In particolare, si osserva che mentre «l'omicidio del soggetto perseguitato si presenta nell'esperienza giudiziaria come il risultato estremo, ma purtroppo non infrequente, dell'intento di annullamento della personalità della vittima; e quindi si integra compiutamente nella complessiva direzione finalistica del fatto, come peraltro sottolineato nei rammentati lavori preparatori», nella stessa esperienza giudiziaria «i fatti di lesioni si presentano solitamente come collaterali all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa. Nella normalità dei casi, pertanto, tali fatti non potranno essere considerati come inclusi nella prospettiva finalistica del contesto persecutorio», da cui la conclusione che in questi casi difetteranno «le condizioni per l'assorbimento della condotta persecutoria in quelle di lesioni, che manterranno la loro autonoma e specifica offensività»¹⁹.

In sintesi, a parere delle sezioni unite anche il delitto di lesioni aggravato dagli atti persecutori può essere considerato, in astratto, un reato complesso. Tuttavia, esso difficilmente si configura nella prassi in ragione della carenza, nella maggior parte dei casi, del requisito dell'unitarietà del fatto imposto dall'art. 84 c.p.

Come stiamo per vedere tale ricostruzione si espone a rilievi critici, prontamente evidenziati dalla dottrina in commento alla sentenza.

¹⁶ Cass., Sez. un., 15 luglio 2021, n. 38402, Magistri, al § 8.4. del “considerato in diritto”.

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ Sia consentito mettere in dubbio il valore dirimente di tale rilievo atteso che esso, nel limitarsi ad evidenziare la possibile estensione dell'effetto paradossale anche per le fattispecie contemplate dall'art. 576 n. 5) c.p., nulla dice in merito al problema della configurabilità astratta della figura del reato complesso.

¹⁹ *Idem*.

3. La posizione della dottrina.

Prima del pronunciamento delle sezioni unite, la prevalente dottrina non si era soffermata sulla possibile qualificazione quale reato complesso per il delitto di lesioni aggravato ai sensi degli artt. 585, 576 n. 5.1.) c.p. Invero, il rapporto strutturale tra lesioni e stalking risulta per lo più osservato senza considerare l'aggravante cui rinvia l'art. 585 c.p. e i possibili risvolti sul piano qualificatorio derivanti da tale rinvio e in questo contesto l'indirizzo dominante opina nel senso del concorso di reati tra l'ipotesi di cui all'art. 583 c.p. e quella prevista dall'art. 612 bis c.p., in assenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie²⁰. Una posizione quindi conforme a quella assunta dalla giurisprudenza sopra indicata.

La sentenza delle sezioni unite ha invece stimolato nuove riflessioni.

Pur giungendo a conclusioni divergenti, la dottrina che si è occupata della questione è concorde nel ritenere non condivisibile l'assunto in forza del quale la Corte di legittimità ha escluso la configurabilità del reato complesso nel caso delle lesioni aggravate dagli atti persecutori. Si rileva che risulta sguarnita di fondamento empirico l'affermazione per la quale "normalmente" le lesioni risulteranno "disconnesse", dalle condotte di stalking, per cui non potrà operare la fattispecie derivante dal combinato disposto degli artt. 576, n. 5.1), 582 e 585 c.p. Al contrario, da più parti si osserva che le medesime considerazioni criminologiche, che spingono a ritenere spesso correlati atti persecutori ed omicidio, lascino intendere un frequente analogo rapporto di progressività tra stalking e lesioni dolose.²¹ Invero, si nota come anche le lesioni possano presentarsi come il culmine di una condotta persecutoria pienamente incluse nella prospettiva finalistica di quest'ultima. Si pensi al caso, tutt'altro che infrequente, dello stalker che, all'esito di una rottura di una relazione, dopo reiterate attività di pedinamento, molestie tramite messaggi e telefonate nonché minacce, si risolve a cagionare lesioni personali all'ex partner che si rifiuti di ripristinare la vita di coppia²².

Partendo da tale critica comune, tuttavia, la dottrina perviene a soluzioni contrapposte in merito alla configurabilità del reato complesso nell'ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking.

Una parte è contraria a ravvisare in una simile ipotesi un reato complesso²³. La ragione a sostegno di tale conclusione viene identificata, diversamente dalla prospettiva

²⁰ Cfr. F. VIGANÒ, *Il delitto di atti persecutori*, in Marinucci-Dolcini (diretto da), *Trattato di diritto penale*, pt. sp., Vol. X, Cedam, 2015, pag. 680; nello stesso senso anche F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Pt. Sp., I, Cedam, 2019, pag. 394, l'autorevole Autore ravvisa quale unica ipotesi – peraltro definita per lo più ipotetica – di esclusione di concorso tra stalking e lesioni quella in cui la serie di atti persecutori sia costituita solamente da una serie ripetuta di lesioni personali.

²¹ Critici, in questo senso, A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225; S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso*, cit.; I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., pag. 1549; E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite*, cit., pag. 30; L. BIN, *I rapporti tra concorso formale e reato complesso*, cit.

²² Si veda, ad esempio, Cass., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 14862.

²³ S. BERNARDI, *Le Sezioni Unite sui profili dogmatici dell'istituto del reato complesso*, cit.; tale prospettiva è abbracciata anche da E. DAVÌ, *Ciò che dicono (e non dicono) le sezioni unite*, cit., pag. 28.

tracciata dalle sezioni unite, non tanto sul requisito, da accertarsi in concreto, della unitaria prospettiva finalistica, ma su un presupposto astratto. Richiamando l'insegnamento di autorevole dottrina si sottolinea che, per il principio di proporzione giuridica, il reato complesso non può assorbire quei fatti criminosi già di per sé sanzionati in modo più grave dello stesso reato complesso, in quanto il disvalore complessivo e la sanzione risultante dalla fusione di più reati non possono essere inferiori al disvalore e alla sanzione del singolo reato componente²⁴. Detto altrimenti, si esclude a monte che possa venire in rilievo l'art. 84 c.p. sul presupposto che il reato complesso possa essere invocato solo se la fattispecie che congloba autonome ipotesi criminosi sia più grave dei reati assorbiti.

Sul fronte opposto si collocano altre voci della dottrina che hanno invece affermato la tesi del reato complesso²⁵. Il punto di partenza di tale prospettazione è il dato normativo siccome interpretato dalle sezioni unite: la sussistenza dell'aggravante ex art. 576 n. 5.1.) non può, per ragioni di simmetria, portare a diverse conclusioni tra omicidio e lesioni. Questa prospettiva, del resto, sembra essere stata accolta incidentalmente dalle stesse sezioni unite nei passaggi motivazionali sopra riportati. Per quanto riguarda l'obiezione del possibile effetto paradossale, legato ad un trattamento sanzionatorio più mite non solo rispetto all'ipotesi del concorso, ma anche tenendo in considerazione il solo delitto di stalking punito più severamente del reato complesso, l'orientamento in esame osserva che in questo caso ci si trovi indubbiamente in presenza di un trattamento sanzionatorio sproporzionato per difetto rispetto alla gravità del fatto. Nondimeno, tale profilo è considerato come non ostativo all'operatività del reato complesso, in quanto non sarebbe possibile invocare il principio di proporzionalità in senso sfavorevole. In questo senso, sulla scorta di recenti e autorevoli riflessioni sul principio di proporzionalità, si nota che non è dato invocare, in senso sfavorevole al reo, il principio di proporzione il quale, essendo pensato in chiave di tutela del reo, non sarebbe violato dall'imposizione di pene sproporzionate per difetto²⁶. Non vi sarebbero dunque ragioni per negare la configurabilità di un reato complesso.

Un altro autore, ravvisata l'incongruenza che deriva dalla qualificazione della fattispecie in discorso come reato complesso, reputa tale conseguenza frutto delle affrettate manipolazioni legislative al complesso tessuto del titolo XII ed evidenzia come, tuttavia, una simile aporia in quanto produttiva di esiti in *bonam partem* non si porrebbe come elemento ostativo all'operatività dell'art. 84 c.p.²⁷.

²⁴ Cfr. la dottrina citata nella nota precedente che si rifà alle considerazioni di F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2017, pag. 480.

²⁵ Si veda, I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., pag. 1549; sullo stesso versante può anche collocarsi il pensiero di A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225.

²⁶ In questo senso I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking per l'omicidio e le lesioni personali*, cit., pag. 1549, richiamando le riflessioni sul principio di proporzionalità svolte da F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, pag. 326.

²⁷ A. VALLINI, *Lo stalking finito in tragedia e il reato complesso*, cit., pag. 1225.

4. La giurisprudenza successiva.

Acclarata l'esistenza di un contrasto di opinioni nella dottrina, è utile inserire in questa disamina la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità nelle prime applicazioni successive alla menzionata sentenza delle sezioni unite.

Non potendo qui fornire un catalogo completo, ci si concentrerà su due sentenze, una di merito e una di legittimità, accomunate da un dato: la sostanziale presa di distanza dal principio espresso nella sentenza delle sezioni unite del 2021.

Il Tribunale di Bologna²⁸ dovendo affrontare un'imputazione per i delitti di atti persecutori, violenza sessuale e lesioni aggravate dall'aver commesso il fatto in occasione dei reati di cui all'art. 609 bis e 612 bis c.p. si è soffermato, per ciò che qui rileva, sull'aggravante di cui all'art. 576 n. 5.1.) al fine di valutare se essa configuri o meno un reato complesso circostanziato. In tale disamina il Tribunale, dopo aver illustrato la pronuncia delle sezioni unite più volte menzionata, ha affermato che nel caso di specie vi erano plurime ragioni per discostarsi dalla conclusione raggiunta in tale sentenza, e quindi negare l'assorbimento degli atti persecutori nell'aggravante contestata.

Anzitutto, si rimarca l'irragionevole conseguenza per cui l'assorbimento del reato di cui all'art. 612 bis c.p. nelle lesioni aggravate ex artt. 585 e 576, comma primo, n. 5.1 c.p. comporterebbe l'irrogazione di una pena irragionevole per difetto, mettendo in risalto – con una notazione di particolare interesse – l'ulteriore conseguenza paradossale che, trattandosi di un regime punitivo più favorevole, l'autore del reato di cui all'art. 612 bis c.p. potrebbe essere incentivato a commettere il reato di lesioni in modo da garantirsi l'applicazione della più favorevole cornice editale prevista per le lesioni aggravate.

La seconda ragione che conduce all'esclusione dell'assorbimento si riallaccia alla considerazione svolta dalle sezioni unite in merito alla "normale" carenza del requisito della unitaria prospettiva finalistica tra lesioni e stalking. Al riguardo, si legge che, a differenza dell'omicidio, «le lesioni ben possono risultare "collaterali" all'azione del soggetto agente, che ha la sua mira essenziale nel controllo e nell'appropriazione della vita quotidiana della persona offesa. Pertanto, difetta in relazione alle lesioni quel legame che viceversa lega gli atti persecutori e l'omicidio, che rappresenta l'atto ultimo e definitivo, tanto grave da essere idoneo a fotografare, insieme con la circostanza aggravante, l'intero disvalore della vicenda (cui risulta infatti applicabile la pena dell'ergastolo). La lesione è, invece, evento solo connesso e dunque complementare, il quale risulta nondimeno di maggiore gravità in quanto commesso in un contesto relazionale di abituale persecuzione, con conseguente integrazione della circostanza in esame, che non richiede, ai fini della sua sussistenza, il presupposto prima descritto della progressione sino a un evento irreversibile»²⁹. In sostanza, il Tribunale muovendo dal caso concreto condivide la valutazione delle sezioni unite sulla carenza, nelle lesioni, del requisito dell'unitarietà del fatto (di lesioni e stalking).

²⁸ Trib. Bologna, 7 febbraio 2023, pubblicata in www.giurisprudenzapenale.com il 24 ottobre 2023.

²⁹ *Idem*.

Venendo alla giurisprudenza di legittimità³⁰, è interessante richiamare una recente sentenza che, pur non riguardando l'aggravante di cui al n. 5.1) ma quella analoga di cui al n. 5), offre spunti interessanti, considerato che nella decisione delle sezioni unite, come visto, il ragionamento svolto sull'aggravante dello stalking veniva esteso altresì alla circostanza di cui al n. 5). Quest'ultima prevede l'aggravio sanzionatorio quando il fatto (l'omicidio o le lesioni) è compiuto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale.

Il caso oggetto della pronuncia in discorso riguardava un soggetto imputato per fatti di maltrattamenti ai danni della convivente e del figlio minore nonché per lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, 576, comma primo, n. 5), cagionate alla medesima convivente. Ritenuto responsabile nel giudizio di merito, l'imputato ricorreva per Cassazione lamentando la violazione della legge sostanziale per avere la Corte distrettuale escluso la ricorrenza di un reato complesso benché i reati fossero stati commessi in un contesto unitario.

La Corte di legittimità ha respinto la doglianza sulla base dei seguenti argomenti. Anzitutto si nega che nel rapporto tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c.p., sia applicabile il principio di specialità. Sul punto, richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale per il quale «il criterio di cui all'art. 15 c.p. richiede, ai fini della individuazione della disposizione ipoteticamente prevalente, che il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle»³¹, la Corte esclude l'esistenza di tali condizioni di convergenza tra le due fattispecie in argomento, considerato che nell'art. 582 c.p., la condotta è costituita dal compimento istantaneo di atti lesivi dell'integrità fisica e l'evento è rappresentato dalla malattia nel corpo o nella mente causato alla vittima, mentre nell'art. 572 c.p., si parla più genericamente di comportamenti abituali di maltrattamenti, senza l'indicazione di uno specifico evento. Dunque, è da escludersi, per tale raffronto, che esista una norma speciale che prevale su una generale, cioè che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante.

Esclusa l'applicazione del principio di specialità, viene affrontata la possibile qualificazione delle lesioni aggravate dai maltrattamenti come reato complesso. La Suprema Corte non accoglie tale qualificazione adducendo plurimi argomenti a sostegno.

In primo luogo, si afferma che sarebbe carente, nella fattispecie esaminata, il requisito strutturale richiesto per la configurazione di un reato complesso. In particolare, si osserva che se la legge non prevede gli elementi strutturali tipici del reato complesso, ma contempla – come nella fattispecie – «una forma di connessione solo occasionale,

³⁰ Cfr., Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³¹ Così, tra le tante, Cass. Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, Giordano.

perché la commissione di un reato (quello di lesioni) risulta in concreto una particolare modalità di esecuzione dell'altro reato (quello di maltrattamenti), manca in radice la possibilità di applicare l'art. 84 c.p., ed è inutile passare a valutare l'esistenza degli ulteriori indicati requisiti di contestualità³². Tale rilievo non pare del tutto condivisibile in quanto, se osservato nella sua forma aggravata ai sensi degli artt. 585-576 n. 5), il delitto di lesioni pare presentare il requisito strutturale richiesto dall'art. 84 c.p. e delineato dalle sezioni unite. A ben vedere infatti viene in rilievo una norma incriminatrice che prevede espressamente più fatti di per sé costituenti autonomi e distinti reati, di cui uno rappresenta la fattispecie-base e l'altro viene considerato dalla norma quale circostanza aggravante rientrando in tal modo nello schema ordinario del reato complesso circostanziato. E del resto la sussistenza del requisito strutturale del reato complesso, in relazione all'ipotesi di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576 n. 5), è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità³³ e non si vede, attesa l'identica previsione testuale (in ragione del mero rinvio operato dall'art. 585 alle aggravanti di cui all'art. 576 c.p.), la ragione per la quale tale valutazione debba mutare per il delitto di lesioni.

La seconda ragione affermata nella sentenza in esame ruota attorno all'impossibilità di estendere il principio espresso dalle sezioni unite Magistri al caso delle lesioni aggravate dai maltrattamenti. Al riguardo, si osserva come tale principio sarebbe riferito «alla specifica ipotesi del reato omicidiario aggravato ai sensi n. 5.1.) dell'art. 576 c.p., comma primo, norma diversa da quella dettata dal n. 5) dello stesso comma: in quanto la disposizione del n. 5.1., nel prevedere che il delitto di omicidio è aggravato "dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa", richiedendo l'identità del soggetto attivo e di quello passivo, ed il mero collegamento oggettivo delle due condotte astrattamente configuranti distinti reati, uno dei quali è indicato come aggravante dell'altro, regola giustappunto una ipotesi di reato complesso; ciò a differenza di quanto accade con la disposizione del n. 5, che fa riferimento esclusivamente al fatto che l'omicidio sia stato commesso "in occasione" della commissione di uno degli altri reati ivi elencati, che conservano la loro autonomia»³⁴. Questo tratto distintivo, peraltro sconosciuto agli stessi fini proprio dalle sezioni unite nella sentenza Magistri, consente alla Cassazione di scongiurare l'estensione del principio espresso in quest'ultima pronuncia alle lesioni aggravate dai maltrattamenti.

Da ultimo, la Suprema Corte ravvisa un'ulteriore ragione – di particolare interesse in questa sede – impeditiva al riconoscimento del reato complesso, soggiungendo che « non è compatibile con [la] logica dello stesso istituto la configurabilità di un reato complesso in ragione dell'assorbimento del delitto di maltrattamenti in quello di lesioni personali aggravato, considerato che quest'ultimo reato è punito in misura meno grave (reclusione da sei mesi a tre anni, aumentata da un

³² Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³³ Cfr., Cass., Sez. I, 2 marzo 2023, n. 25964, Rv. 284833.; Cass. Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 46453, Rv. 285512; Cass., Sez. I, 26 maggio 2017, n. 29167, Rv. 270281; Cass. Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, Rv. 239365.

³⁴ Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

terzo alla metà, ex artt. 582 e 585 c.p.) di quanto non sia previsto per quello "assorbito" (reclusione da tre a sette anni ex art. 572 c.p.)»³⁵.

Si tratta di una considerazione degna di nota: si evidenzia non tanto l'esito irragionevole, valorizzato invece dalla giurisprudenza di merito, piuttosto si mette in discussione la compatibilità astratta, con l'istituto del reato complesso, di un reato assorbente che si presenti come meno grave del reato assorbito. Tale rilievo coglie il cuore della questione che si sta analizzando, vale a dire i limiti della operatività del reato complesso. S'impone pertanto un breve approfondimento della questione.

5. I limiti di configurabilità del reato complesso.

Il limite operativo del reato complesso maggiormente indagato dalla dottrina è quello tematizzato sotto la voce "limiti della continenza"³⁶. Con tale espressione si è soliti fare riferimento al margine di assorbimento consentito nel reato complesso del disvalore del reato che ne rappresenta un elemento costitutivo. Si tratta cioè di stabilire entro quale grado di gravità il reato componente possa considerarsi consumato dal reato complesso. La questione è stata in particolare affrontata con riguardo alla *violenza* e la *minaccia*, in relazione alle quali si è soliti ammettere l'integrale assorbimento della minaccia (anche grave), mentre con riferimento alla violenza sulle *persone* la consunzione è ammessa entro il limite delle percosse, mentre per la violenza sulle *cose* fino al danneggiamento comune³⁷.

Ai nostri fini non è però questo il limite applicativo che richiede di essere approfondito.

Ciò che va compreso è se quello contemplato dall'art. 84 c.p. sia un istituto invocabile nei soli casi in cui il reato complesso preveda una pena di maggiore gravità rispetto a quelle previste dalle autonome fattispecie incriminatrice che lo compongono. Questo aspetto non è sempre approfondito dalla dottrina e molto raramente considerato dalla giurisprudenza. Tuttavia, non mancano interessati prese di posizione che meritano di esser sinteticamente richiamate.

Per chiarezza espositiva, possono isolarsi due correnti di pensiero.

Un primo, minoritario, orientamento muovendo dal dato testuale dell'art. 84, comma primo, c.p., afferma che in assenza di una esplicita presa di posizione normativa che limiti la configurabilità del reato complesso ai casi in cui il reato assorbente sia più grave di quello assorbito, non sarebbe possibile escludere la figura nelle ipotesi in cui ad essere assorbito sia il reato punito più severamente³⁸. In questa prospettiva si valorizza

³⁵ Ancora, Cass., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 17872, Rv. 283154.

³⁶ Cfr., per tutti, M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 753.

³⁷ Sul punto, in dottrina, cfr., per tutti, G. NEPPI MODONA, *Sulla posizione della "violenza" e della "minaccia" nella struttura della fattispecie criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1964, pag. 522 ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, II (art. 1-84), Milano, 1995, pag. 753.

³⁸ Cfr., V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, II, Utet, 1981, p. 683; nello stesso senso sembra porsi M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 752 s.

altresì la disposizione dell'art 84, secondo comma, c.p. la quale – nel prevedere che «qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79» – conferma il principio dell'autonomia della pena del reato complesso rispetto a quella dei reati costitutivi e quindi anche la possibilità che vi siano nell'ordinamento fattispecie complesse con una sanzione inferiore a quella risultante dal cumulo delle pene dei reati componenti³⁹.

Un secondo orientamento, che è possibile qualificare come maggioritario, afferma che il reato complesso non può assorbire quei fatti criminosi che sono sanzionati in misura maggiore rispetto allo stesso reato complesso⁴⁰.

L'assunto a sostegno di tale tesi viene ravvisato nel principio di proporzione⁴¹ o nel principio di consunzione⁴², una volta identificato in quest'ultimo il fondamento della figura del reato complesso⁴³. Questa seconda prospettiva è ben delineata da Ranieri e su di essa conviene indugiare brevemente. L'Autore ricava il principio della consunzione dall'analisi degli artt. 68 e 84 c.p. ravvisandolo in ciò: allorquando «la fattispecie prevista da una norma è compresa nella fattispecie prevista in un'altra di maggiore ampiezza, spetta a questa la priorità su quella»⁴⁴. Si mette così in luce un carattere ineliminabile delle norme fondate sul principio di consunzione che postula, in termini geometrici, la presenza di due figure di cui una di dimensioni maggiori rispetto all'altra e che si traduce, in termini giuridici, in una maggiore severità nella punizione della prima in confronto con la seconda. Sulla scorta di questa premessa si afferma che le norme che prevedono un reato complesso costituiscono un contenitore nel quale è incluso, in conformità alla loro indole e al loro significato, il valore criminoso delle altre disposizioni, per le quali non è più così consentita l'applicazione particolare. Proprio l'impossibilità di applicare la fattispecie minore compresa in quella maggiore rappresenta il carattere peculiare del reato complesso vale a dire «quello di consumare queste disposizioni singole appunto perché vi sono già comprese»⁴⁵.

Illustrati i principali indirizzi della dottrina, è interessante prestare attenzione anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza che, in verità, assai di raro si è soffermata espressamente sul tema in analisi.

³⁹ ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 753.

⁴⁰ In questo senso, cfr., S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2017, pag. 480; nello stesso senso, benché implicitamente, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, 1994, pag. 490; S. PROSDOCIMI, *Reato complesso*, cit., pag. 218.

⁴¹ Così, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 480.

⁴² S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

⁴³ Quale sia il principio cui ricondurre il reato complesso è, invero, tema assai dibattuto in dottrina, come rimarcato anche dalla Corte di legittimità nella sentenza Magistri. Per una panoramica sulle diverse posizioni si rimanda a G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 833 e, più di recente, a L. BIN, *Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. l'esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale*, in *Leg. pen.*, pag. 23 ss.

⁴⁴ S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

⁴⁵ S. RANIERI, *Il reato complesso*, cit., pag. 156 s.

In particolare, in una risalente pronuncia si legge: «non si può ravvisare il reato complesso nel caso in cui il reato, che ne sarebbe elemento costitutivo, sia punito più gravemente dell'intera ipotesi. L'entità maggiore non può essere punita meno dell'entità minore»⁴⁶. Ancora, in senso conforme si è affermato che «Non può configurarsi l'ipotesi del reato complesso allorché il reato, che dovrebbe restare assorbito come elemento costitutivo, sia punito con pena più grave di quella comminata per l'intera ipotesi, poiché data la presunzione di maggior gravità del reato complesso rispetto ai reati che lo compongono, l'entità di maggiore non può essere punita meno dell'entità minore»⁴⁷.

A ben vedere queste decisioni muovono dal postulato che il reato complesso sia una figura criminosa necessariamente più grave delle fattispecie che lo compongono. Assunto logicamente inattuabile, ma che tuttavia parte della dottrina, sopra già citata, ha messo in dubbio in quanto privo di ancoraggio nel diritto positivo.

Sembra invece porsi in distonia, rispetto alla prospettiva giurisprudenza testé riportata, un recente arresto della Suprema Corte che ha ravvisato un'ipotesi di reato complesso nel caso di un delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose. Una simile fattispecie chiama, astrattamente, in gioco tanto l'art. 393 secondo comma c.p., che punisce la condotta di chi si fa arbitrariamente ragione da sé con violenza o minaccia alle persone e con violenza sulle cose, quanto l'art. 635, primo comma, c.p. (nelle versioni successive alle modifiche apportate con d.lgs. n. 7/2016) che sanziona la condotta di danneggiamento di cosa mobile o immobile altrui commesse *con violenza o minaccia alle persone*.

Al riguardo, la Corte regolatrice ha affermato che: «la figura del reato complesso, prevista dall'art. 84 cod. pen., implica l'assorbimento dei fatti di danneggiamento commessi con violenza alla persona o con minaccia nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose, a condizione che i fatti di danneggiamento non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze che sono connesse alla realizzazione del diritto. In queste ultime ipotesi, invece, il reato di danneggiamento concorrerà con quello di "ragion fattasi"»⁴⁸.

L'ipotesi di reato complesso qui tratteggiata dalla Corte di legittimità sembra dunque ammettere, benché nella sentenza non si affronti esplicitamente tale profilo, l'esistenza di un reato complesso anche laddove il reato assorbente sia fattispecie meno grave di quello assorbito. Infatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone aggravato dall'essere stato il fatto commesso anche con violenza sulle cose (art. 393, secondo comma, c.p.) è punito con la sanzione della reclusione fino a un anno e della multa fino a 206 euro, indubbiamente più tenue rispetto alla pena prevista per il delitto di danneggiamento per il quale l'art. 635, primo comma, c.p. prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁴⁶ Cass., 22 aprile 1943, in *Riv. pen.*, 1945, 25. Pronuncia criticata da V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., pag. 683, che ritiene tale argomento spendibile solo *de iure condendo*.

⁴⁷ Cass., Sez. II, 19 novembre 1960, in *Cass. pen.*, 1961, pag. 267.

⁴⁸ Cass., Sez. II, 25 giugno 2024, n. 26507, Rv. 286699.

Tale fattispecie, limitatamente ai casi in cui la violenza sulle cose non risulti in concreto sproporzionata rispetto alle esigenze connesse alla realizzazione del diritto per il quale si agisce in “autotutela”, potrebbe dunque costituire un esempio di reato complesso punito in misura meno grave rispetto al reato assorbito, rafforzando così la tesi di coloro che ritengono che *de iure condito* non sarebbe possibile limitare l’istituto del reato complesso alle ipotesi criminose punite maggiormente dei reati che lo compongono.

Nondimeno, si può dubitare che un simile, isolato, precedente giudiziario possa incrinare la solidità del fondamento valorizzato dalla giurisprudenza tradizionale. E ciò non foss’altro perché nella sentenza non ci si confronta con il citato orientamento giurisprudenziale, limitando le considerazioni alla specifica norma incriminatrice oggetto della decisione.

6. Sintesi e note finali.

6.1. Una soluzione.

Illustrate le diverse prospettive in merito alla configurabilità del reato complesso nelle ipotesi in cui il reato, che dovrebbe restare assorbito come elemento costitutivo, sia punito con pena più grave di quella comminata per lo stesso reato complesso, è possibile tornare alla questione specifica concernente la fattispecie di lesioni aggravate dallo stalking.

Si è dato conto delle due opzioni sul campo (reato complesso o concorso di reati) mettendone in evidenza i profili critici di ciascuna interpretazione. Invero, la tesi del reato complesso si espone all’obiezione della inconfigurabilità strutturale nonché dell’effetto paradossale che ne deriverebbe sul piano sanzionatorio; mentre la prospettiva del concorso di reati si espone al rischio di vulnerare il principio del *ne bis in idem* sostanziale e risolversi in un’applicazione del principio di proporzionalità sfavorevole.

Si ritiene qui di aderire all’indirizzo che ravvisa, di fronte ad un caso di lesioni aggravate dagli atti persecutori, un’ipotesi di concorso di reati, anche laddove sia possibile riscontrare, in concreto, il requisito della unitaria prospettiva finalistica. Tale conclusione si impone in ragione della natura del reato complesso quale figura criminosa dai tratti peculiari caratterizzata dalla presenza di una figura maggiore che assorbe una figura minore. Questo meccanismo di consumazione può verificarsi solo in un verso, cioè è necessario che sussista una fattispecie più grande capace di accogliere al suo interno quella minore, non potendo mai darsi consumazione (o, se si preferisce, assorbimento) se la fattispecie che si battezza quale reato complesso si presenta come una realtà inferiore rispetto a quella che è chiamata a contenere. Presupposti che, come più volte esposto, sono carenti nella fattispecie di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 585, 576 n. 5.1.) c.p.

Ciò chiarito, non si condivide l'idea che questa soluzione integri un'applicazione del principio di proporzionalità in senso sfavorevole⁴⁹. Tenendo in disparte considerazioni di più ampio respiro sul ruolo del principio di proporzionalità nel sistema del diritto penale⁵⁰, si reputa decisivo osservare che qui non si tratta di applicare in *malam partem* il principio di proporzionalità delle pene, quanto, piuttosto, di prendere atto che la fattispecie in disamina non può mai costituire un reato complesso giacché non ne presenta i tratti essenziali per come sopra ricostruiti⁵¹. In altri termini, ciò che conduce nel senso del concorso di reati non è l'applicazione, a valle, del principio di proporzione, ma l'esclusione, a monte, della qualifica di reato complesso.

Nondimeno, le tesi del concorso di reati si espone al rischio di una duplicazione sanzionatoria dei fatti di stalking, con possibile violazione del divieto di *bis in idem*. Il profilo è indubbiamente delicato e si inserisce nel più ampio dibattito dei criteri per prevenire fenomeni di duplicazione sanzionatoria ulteriori rispetto al criterio legale della specialità unilaterale di cui all'art. 15 c.p., l'unico riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata⁵².

Al riguardo, sono noti i plurimi suggerimenti forniti dalla dottrina: il principio di sussidiarietà, il principio di consunzione, il reato eventualmente complesso. Non è però a queste classiche ricostruzioni emerse nella teoria del concorso apparente di norme che si deve guardare nell'ambito della specifica questione in disamina.

⁴⁹ Ci riferisce, in particolare, all'obiezione sollevata da I. GIACONA, *L'aggravante dello stalking*, cit., 1549.

⁵⁰ Per le quali si rimanda agli approfonditi studi della recente dottrina (cfr., tra gli altri, F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; ID., *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della corte costituzionale: un primo bilancio*, in *Sist. pen.*, 8 gennaio 2025; N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Torino, 2020; V. MANES, *L'evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell'attuazione del 'volto costituzionale' dell'illecito penale*, in V. Manes-V. Napoleoni, *La legge penale illegittima*, Torino, 2019, pag. 364 ss.; M. DONINI, *Diritto penale. Parte generale*, I, Milano, 2024, pag. 546 ss.); nonché alle plurime decisioni della Corte costituzionale che ha delineato tre profili di proporzionalità della pena, di recente: sent. n. 46/2024 sul minimo edittale dell'art. 646 c.p. (paradigmatica della proporzionalità c.d. comparativa); n. 63/2022 sul favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina (secondo lo schema della proporzionalità c.d. intrinseca); n. 94/2023 (che segue il modello della proporzionalità individualizzante) e altresì alla recente sentenza n. 113/2025 che, ampliando significativamente la portata del principio, ha riconosciuto, tra l'altro, «il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio costituzionale di proporzione della pena». Peraltro, riflessioni di particolare interesse si ritrovano anche nell'opera più celebre e influente di Beccaria il quale, nell'ambito della concezione utilitaristica, pone la proporzionalità tra i delitti e le pene al centro del disegno di un sistema punitivo razionale e giusto, rilevando come «Non solamente è interesse comune che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male che arrecano alla società. Dunque più forti debbono essere gli ostacoli che rispingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al ben pubblico, ed a misura delle spinte che gli portano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene», così C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, (1764) a cura di F. Venturi, Torino, 2018, pag. 19.

⁵¹ Peraltro, in coerenza con quanto sin qui esposto si dovrebbe limitare il concorso all'ipotesi di lesione *non grave* (in relazione all'evento lesivo), ma aggravata dallo stalking. Invero, di fronte a lesioni gravi (punite, ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da tre a sette anni) o a lesioni gravissime (punite, ai sensi dell'art. 583, comma primo, c.p., con la pena della reclusione da sei a dodici anni) la fattispecie assorbente si presenterebbe, al pari dell'omicidio, come quella più grave e maggiormente punita risultando così configurabile lo schema del reato complesso.

⁵² Cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664, Stalla, Rv. 269668.

Va infatti messa a fuoco la tesi della scomposizione del reato complesso, fiorita proprio in relazione a quelle ipotesi in cui risultano superati i limiti della continenza del reato complesso e sia doveroso applicare il concorso tra reati⁵³. Secondo questa prospettazione, una volta appurata l'esistenza di un concorso tra il reato complesso e la fattispecie autonoma che ne rappresenta l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante, tale concorso andrebbe ravvisato tra la fattispecie autonoma e il solo reato (semplice) componente il reato complesso⁵⁴. Esemplicando, in una rapina con lesioni, per non imputare due volte al reo la violenza, si propone di scomporre la rapina e ammettere il concorso tra il furto e le lesioni. La tesi si fonda, sul piano assiologico, sul principio del *ne bis in idem* sostanziale, sul piano normativo, trae forza dalla disposizione di cui all'art. 301, comma terzo, c.p. che, nell'ambito dei delitti contro la personalità dello stato, positivizza un'ipotesi di scomposizione del reato complesso prevedendo: «Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti». Tale soluzione allargata a tutte le ipotesi di reato complesso si espone tuttavia all'obiezione che la sua adozione finirebbe, specie per la sottocategoria dei reati composti, per snaturare l'istituto e la ratio della funzione legislativa unificatrice.

Più convincente è invece la tesi intermedia prospettata da altra dottrina. Si afferma che una scissione del reato complesso può dirsi ammissibile nei soli reati complessi circostanziati nei quali non vi è ragione di fare concorrere la fattispecie autonoma con il reato complesso, atteso che la prima assorbe certamente il disvalore dell'aggravante e il reato ha un suo significato compiuto anche nella forma semplice⁵⁵. In questa prospettiva si avrà, ad esempio, concorso tra resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) ed evasione semplice (art. 385, comma primo, c.p.), invece che concorso tra il delitto di resistenza (art. 337 c.p.) e di evasione aggravata (art. 385, comma secondo, c.p.).

Si potrebbe dunque ipotizzare di applicare tale ricostruzione all'ipotesi in disamina scomponendo le lesioni aggravate dallo stalking, e così riconoscendo il concorso tra le lesioni (semplici) e gli atti persecutori.

Nondimeno, la tesi della scissione del reato complesso non ha trovato, allo stato, il favore della giurisprudenza⁵⁶, la quale rimane stabile nell'escludere criteri ulteriori di

⁵³ In argomento cfr. G. NEPPI MODONA, *Inscindibilità del reato complesso*, cit., pag. 200 ss.; G. VASSALLI, *Reato complesso*, cit., pag. 838.

⁵⁴ Per tale tesi si veda, in particolare, F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., pag. 481.

⁵⁵ Cfr., M. ROMANO, *Commentario*, cit., pag. 754.

⁵⁶ Tuttavia, nel prossimo futuro sono prospettabili nuovi scenari interpretativi alla luce della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 113/2025. In particolare, considerato il valore centrale che oggi assume la proporzionalità della pena nel dibattito sul *ne bis in idem* (cfr., per tutte, CGUE, Grande Sezione, sentenze Menci (C-524/15), *Garlsson Real Estate SA* ed altri contro Consob (C-537/16) e *Di Puma* contro Consob e Consob contra Zecca (C-596/16 e C-597/16); Corte Cost. n. 43/2018; e Cass. Sez. V, 25 ottobre 2021 (dep. 2022), n. 1363), allorché la pena prevista per il reato complesso circostanziato e per l'autonoma fattispecie non assorbita in concorso risulti in concreto sproporzionata, il giudice, seguendo il percorso tracciato dalla

risoluzione del concorso apparente privi di una base legale. Non sembra dunque agevole ravvisare in essa lo strumento per mitigare gli eventuali rischi di duplicazione sanzionatoria sopra menzionati. La soluzione per prevenire tale inconveniente potrebbe allora essere ricondotta al margine di discrezionalità del giudice in sede di dosimetria sanzionatoria, tenuto anche conto della possibile applicazione dell'istituto del reato continuato e in ogni caso nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

6.2. Vincolo del precedente?

Ponendosi dunque nella prospettiva interpretativa che nega la configurabilità del reato complesso nei casi di lesioni aggravate dallo stalking, non tanto per la carenza del requisito dell'unitarietà finalistica – che per quanto detto sopra potrebbe invece presentarsi anche in questa fattispecie – ma in ragione della incompatibilità con l'istituto disciplinato dall'art. 84 c.p. di un assorbimento del reato più grave in quello meno grave, occorre prendere atto di come tale posizione si ponga, a prima vista, in parziale contrasto con quella espressa dalle sezioni unite nella sentenza Magistri più volte citata. Si è visto, infatti, che in tale sentenza la Suprema Corte abbia ammesso la possibilità astratta di ricondurre l'ipotesi criminosa in esame ad una figura di reato complesso.

La questione che si pone è, quindi, in chiave pratica, comprendere se, e in che misura, il giudice sia vincolato da tale presa di posizione delle sezioni unite. Viene cioè in rilievo la tematica del vincolo del precedente, in particolare per il giudice di merito. Orbene volendo fornire una risposta immediata, si può ritenere che il giudice di non debba ritenersi vincolato all'affermazione contenuta nella decisione delle sezioni unite essenzialmente per due ragioni.

La prima, riguardante principalmente il giudice di merito, è ordinamentale. In un ordinamento di *civil law*, quale il nostro, un precedente giurisprudenziale non può, di regola, assumere alcun valore vincolante nei confronti degli altri organi giudicanti. Come noto, peraltro, tale principio non è più assoluto da quando la Riforma Orlando ha introdotto all'art. 618 c.p.p., il comma 1 bis, a mente del quale «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso», così procedimentalizzando il rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite imponendo alle prime, in caso in disaccordo con un principio espresso dalle sezioni unite di sottoporre nuovamente la questione queste ultime. Senonché, tale previsione, come si ricava dal testo della norma – che si riferisce solo alle sezioni della Corte di Cassazione – e come chiarito dalla stessa corte di legittimità, non si applica al giudice di merito⁵⁷.

consulta nella recente pronuncia (in particolare cfr. § 4.3) potrebbe procedere alla scomposizione del reato complesso, con applicazione, in luogo di questo, «delle singole fattispecie criminose che lo compongono».

⁵⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 28594; il rapporto tra giudice di merito e sezioni unite è stato di recente scandagliato, in relazione alla tematica dell'ammissibilità dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova per gli enti, da Trib. Bari, 15 giugno 2023, n. 3601, in *Cass. pen.*, 2023, pag. 3822, con nota di F. M. DAMOSSO, *Quali vincoli argomentativi per il giudice di merito di fronte al precedente della cassazione*,

La seconda ragione riguarda specificatamente la questione in esame e consente di escludere il vincolo anche per lo stesso giudice di legittimità (nella composizione a sezione semplice). Invero il profilo vincolante della pronuncia emanata dalle sezioni unite è limitato al solo principio di diritto. Ebbene, l'interpretazione maggioritaria, qui condivisa, contraria ad ammettere già sul piano astratto la figura del reato complesso nelle ipotesi di lesioni aggravate dallo stalking risulta confliggere non con il principio diritto espresso in quella pronuncia, ma solo con un passaggio motivazionale il quale, seppur probabilmente non riducibile ad un mero *obiter*, risulta espresso nella *ratio decidendi*, senza tuttavia culminare nel principio di diritto, sicché non rientra in ciò che l'art. 618 comma 1 bis c.p.p. ritiene vincolante⁵⁸.

6.3. L'esigenza di un riordino legislativo.

Affrontato, seppur assai brevemente, il tema del possibile contrasto tra l'interpretazione qui seguita e il precedente delle sezioni unite, si ritiene di concludere con un auspicio.

Nel corso di queste brevi note si è fatto cenno alla posizione critica nei confronti dell'attuale assetto normativo relativo alle circostanze aggravanti in materia di lesioni dolose, da più parti ritenuto quale la causa principale delle numerose questioni problematiche, come quella qui analizzata, che generano incertezza applicativa. Sotto questo profilo si ritiene, quindi, di condividere l'aspettativa di un intervento legislativo che abbia come obiettivo quello di semplificare una disciplina assai articolata, densa di rimandi normativi che minano la chiarezza e la coerenza del sistema⁵⁹. Si pensi, ad esempio, alla suddivisione delle circostanze aggravanti dell'omicidio volontario tra gli artt. 576 e 577, primo comma, c.p.: questa distinzione, a seguito dell'abolizione della pena di morte, non trova più giustificazione sul diverso aggravio sanzionatorio, atteso che per tutte queste circostanze è prevista la pena dell'ergastolo⁶⁰, tanto che viene posta in dubbio la sua attuale validità⁶¹. Peraltro, riflessi di tale distinzione sono ancora presenti proprio in sede di lesioni, in ordine alle quali l'art. 585 c.p. stabilisce che per le circostanze aggravanti elencate dall' art. 576 c.p. la pena sia aumentata da un terzo alla metà, mentre per le circostanze di cui all'art. 577 c.p., l'aggravio di pena sia fino a un

ivi, pag. 3833 ss.

⁵⁸ Sulla distinzione tra principio di diritto, *ratio decidendi* e *obiter dictum*, si veda, per tutti, G. DE AMICIS, *Principi di diritto, massime e prevedibilità delle decisioni: la Corte di Cassazione tra stabilità e mutamento*, in *Sist. pen.*, 16 ottobre 2024 e riferimenti ivi citati.

⁵⁹ Si nota tuttavia, che l'attuale direzione del legislatore sia opposta, come testimonia, al di là di qualsivoglia valutazione di meritevolezza sulla novella, il recente disegno di legge (D.d.l. S. 1433), che propone l'introduzione del delitto di femminicidio e di circostanza aggravanti speciali, tra gli altri, per i delitti di lesioni dolose e maltrattamenti.

⁶⁰ L'originario art. 576 c.p. prevedeva invero la pena di morte, poi abolita dall'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224 e contestualmente sostituita con la pena dell'ergastolo.

⁶¹ Cfr., ad esempio, R. BARTOLI, M. PELISSERO, S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2024, pag. 44 s.

terzo. Se tale differenza era ragionevole in passato, in quanto corrispondente alla distinzione che correva tra pena di morte ed ergastolo prevista dagli originari articoli 576 e 577 c.p., viene da chiedersi se, una volta venuta meno tale distinzione, sia ancora coerente, sul piano sistematico, mantenerla per le lesioni. Infine, particolarmente esemplificativo della confusione che si è generata a seguito delle interpolazioni e dei numerosi rinvii normativi che la materia presente, senza un attento coordinamento, è il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinques* c.p.) che, ai sensi dell'art. 585 c.p., è aggravato se concorre una delle circostanze previste dall'art. 576 c.p., ma tra le circostanze previste dall'art. 576 vi è al n. 5) quella di aver commesso il reato in occasione di una deformazione permanente al viso: il cortocircuito è evidente⁶².

⁶² Tale profilo è segnalato anche da L. BIN, *Unità e pluralità*, cit., pag. 388 (nota 78).

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**